

## CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

11 febbraio 1986, n. 3.

**(Conferma T.A.R. Sicilia - Catania, 30 luglio 1985, n. 972).**

*Qualora tutti i componenti il collegio partecipino alla riunione, sono sanate le irregolarità formali della convocazione. Per i componenti supplenti della Commissione elettorale circondariale eletti dal Consiglio provinciale, esiste una stretta correlazione con i componenti effettivi, nel senso che ogni singolo supplente può partecipare alle sedute quando sia assente il relativo componente effettivo.*

*Anche in materia elettorale opera il principio secondo cui l'invalidità di un atto procedimentale si riverbera su quelli successivi, ma non tocca quelli precedenti immuni da vizi o quelli nei cui confronti nessun vizio è stato denunciato.*

*Omissis.* 3 – Gli appellanti in via principale e la Commissione mandamentale nella memoria di costituzione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di ..., contestano la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha accolto la doglianza di illegittima convocazione della C.E.M. sotto il duplice profilo della irregolarità dell'atto di convocazione delle adunanze o sedute e della mancata convocazione del componente supplente ...

Sotto entrambi i profili, ad avviso del Collegio, la censura si rivela fondata, in quanto, mentre nessuna illegittimità è ravvisabile – per le ragioni che di seguito saranno indicate – nella mancata convocazione del componente supplente ..., la questione delle irregolarità formali relative all'atto di convocazione divenuta irrilevante, posto che alle sedute, in cui furono emanate le impugnature delibere, parteciparono tutti i componenti effettivi attualmente in carica ed è noto, per costante giurisprudenza (cfr. Ad. plen. 28 ottobre 1980 n. 40; Sez. VI, 11 dicembre 1981 n. 1063), che la partecipazione di tutti i componenti legittimati a far parte del Collegio, ha un effetto sanante sulle eventuali irregolarità formali dell'atto di convocazione.

Per quanto attiene alla composizione della C.E.M., non è inopportuno ricordare che essa è presieduta da un magistrato ed è composta "da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale" (art. 21, T.U. delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223).

Il successivo art. 22 settimo comma, precisa che "i membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti". Nel precisare la portata di questa disposizione, il Consiglio di Stato ha affermato (Sez. V, 19 dicembre 1980 n. 989) che "per i membri supplenti designati dal Consiglio provinciale vi è una stretta correlazione tra ogni membro effettivo e il relativo supplente nel senso cioè che la supplenza non è promiscua, potendo ogni singolo supplente intervenire solo quando sia assente o impedito un determinato titolare": e ciò dipende dal fatto che "della C.E.M. fanno parte membri in posizione "dialettica" fra di loro in quanto designati dal Consiglio provinciale e dunque espressione delle forze politiche rappresentate in questo consesso".

La *ratio* e la portata della disposizione in esame, che sono pienamente condivisi da questo Consiglio, consentono di risolvere agevolmente la questione se la C.E.M. di ..., nelle sedute in cui ha emanato i provvedimenti impugnati, abbia compiuto le relative operazioni in presenza di tutti i componenti che a termine di legge avrebbero potuto parteciparci. La mancata convocazione del sig. ..., infatti, avrebbe potuto incidere sulla legittimità della composizione della C.E.M. solo nel caso in cui il componente effettivo collegato nel rapporto di corrispondenza con l'..., non avesse potuto partecipare alle sedute. Ma così non è: come risulta dalla nota 13 aprile 1977 n. 6177 dell'Amministrazione provinciale di ..., i membri effettivi e supplenti designati dal Consiglio provinciale erano stati eletti nella seguente corrispondenza 1) ... e ...; 2) ... e ...; 3) ... e .... Ora, come risulta dai verbali della C.E.M., il componente effettivo "corrispondente" all'... (il sig. ...) ha sempre partecipato alle sedute in cui sono state adottate le impugnature delibere; né, in mancanza del membro effettivo ..., emigrato da Lipari sin dal 2 dicembre 1981 e del corrispondente supplente ... (deceduto il 10 dicembre 1983), poteva essere convocato il membro supplente ..., perché nella specie doveva essere rigorosamente applicato il rapporto di corrispondenza che, secondo la giurisprudenza (Con. Stato, Sez. V, 28 gennaio 1972 n. 51) può essere derogato soltanto quando "la presenza di tutti i membri effettivi o supplenti sia necessaria per il raggiungimento del *quorum* funzionale della predetta Commissione". La C.E.M., come è noto, è un organo collegiale imperfetto o virtuale, nel senso che essa ha un *quorum* funzionale elastico e comunque nel minimo (presidente e due membri, non importa se effettivi o

supplenti) inferiore a quello strutturale (presidente e quattro membri) (cfr. Sez. V, n. 989/1980 cit.); sicché, una volta constatato che alle sedute furono presenti oltre al presidente tre dei quattro membri effettivi e che nessuna convocazione poteva e doveva essere fatta al quarto membro effettivo e al corrispondente supplente, non può che concludersi nel senso che la mancata convocazione dell'... è pienamente legittima e rispondente ai criteri normativi di funzionalità delle Commissioni elettorali mandamentali.

*Omissis.*

Nonostante la serietà e consistenza delle argomentazioni prospettate dal difensore degli appellati, questo Consiglio ritiene che sul punto debba essere confermata la sentenza impugnata la quale ha fatto puntuale applicazione dell'insegnamento del Consiglio di Stato secondo cui anche in materia elettorale deve ritenersi operante il principio consolidato alla stregua del quale l'invalidità di un atto procedimentale si riverbera sui successivi, ma non tocca quelli precedenti immuni da vizi o quelli nei cui confronti nessun vizio è stato denunciato (Sez. V, 19 dicembre 1980, n. 989).

La deviazione da tale principio, che pure potrebbe trovare una qualche giustificazione nei limiti e nelle manchevolezze della efficacia ripristinatoria dell'annullamento secondo quanto la giurisprudenza si è lucidamente prospettato, non è detto che in materia elettorale non dia luogo ad inconvenienti diversi e maggiori di quelli che con essa vorrebbero superarsi: il diverso principio che l'annullamento di qualsiasi atto della procedura elettorale travolge sempre l'intero procedimento comporta infatti non pochi rischi perché, quanto meno, presuppone (ad esempio) la inevitabile dilatazione della nozione dell'interesse a ricorrere in un procedimento a legittimazione diffusa come quello elettorale.

In questa situazione, ritiene il Collegio che solo una espressa statuizione del legislatore sugli effetti dell'annullamento in materia elettorale potrebbe legittimare la introduzione di un criterio ad hoc, in deroga ai principi di teoria generale ormai consolidati sull'ambito e sui limiti dell'effetto ripristinatorio dell'annullamento giurisdizionale.

*Omissis.*